

Centro di formazione Professionale Polivalente
Via A. Grandi, 28/A – 23900 Lecco
Tel. 0341/362051 – 0341/365278 / 0341/286039

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE n°380

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

Centro di Formazione Professionale Polivalente del Consorzio Consolida -- di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in Via Grandi n° 28/A – 23900 Lecco (Lc)
codice fiscale 02098670132
rappresentato dal sig.
Gabriele Marinoni – Legale Rappresentante C.F. MRN GRL 70H15 C933 F
nato a Como (Co)
il 15/06/1970;
in qualità di Accreditato ai Servizi di Istruzione e Formazione Professionale sez. A n° 155 Prot. E120090257078 del 25/06/2009, già accreditato per la sez. B

E

COMUNE DI LECCO – di seguito denominato “soggetto ospitante”,
con sede legale Piazza Diaz, 1
codice fiscale 0063530136
rappresentato dal sig. Virginio BRIVIO – Sindaco -
c.f. BRVVG61M19E507K
nato a Lecco
il 19-08-1961

PREMESSO CHE:

1. La Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini extracurricolari” del paragrafo: “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Centro di formazione Professionale Polivalente
Via A. Grandi, 28/A – 23900 Lecco
Tel. 0341/362051 – 0341/365278 / 0341/286039

2. Il Consorzio Consolida promuove percorsi di tirocinio extracurricolare in favore di persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale o delle fasce deboli del mercato del lavoro nell'ambito di specifici rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali di Amministrazioni Comunali territoriali o di particolari progetti di azione sociale anche finanziati da Istituzioni Pubbliche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere “presso la sua sede operativa Via Ugo Foscolo – 23900 Lecco il sig. Walter Quagliarella in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato “tirocinante” per lo svolgimento di un Tirocinio di “inserimento/reinserimento al lavoro”; volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio ha la durata di *[inserire durata in mesi o giorni]*, e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale.

Centro di formazione Professionale Polivalente
Via A. Grandi, 28/A – 23900 Lecco
Tel. 0341/362051 – 0341/365278 / 0341/286039

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che viene corrisposta, dal soggetto promotore, un'indennità di € 600,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.



Centro di formazione Professionale Polivalente
Via A. Grandi, 28/A – 23900 Lecco
Tel. 0341/362051 – 0341/365278 / 0341/286039

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. l'invio delle comunicazioni obbligatorie¹ è assolta dal
 - soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati),*
 - soggetto promotore (a questo delegato dal soggetto ospitante con la presente Convenzione);*

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore ;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore ;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante:
 - a) *alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;*
 - b) *al rischio intrinseco aziendali.*

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;

¹ Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - "I tirocinanti di cui ai presenti indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

Centro di formazione Professionale Polivalente
Via A. Grandi, 28/A – 23900 Lecco
Tel. 0341/362051 – 0341/365278 / 0341/286039

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante verbalmente e avrà effetto immediato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Lecco, 24/07/2015

Il soggetto promotore	Gabriele MARINONI	_____
Il soggetto ospitante	Virginio BRIVIO	_____

Per presa visione:

Il tirocinante	Walter QUAGLIARELLA	_____
----------------	---------------------	-------